



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2007
(OR. en)**

13561/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0204 (ACC)**

**CH 41
AGRI 317
UD 99**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**recante adozione di misure autonome e transitorie relative
all'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione di salsicce e
di alcuni prodotti a base di carne originari della Svizzera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Svizzera convengono che le concessioni commerciali relative alle salsicce e ad alcuni prodotti a base di carne in precedenza accordate dalla Svizzera esclusivamente ad alcuni Stati membri in forza di accordi bilaterali preesistenti tra tali Stati membri e la Svizzera dovrebbero essere consolidate nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ (in seguito denominato "l'accordo"), approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom² ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. Il consolidamento di tali concessioni sarà accompagnato da un aumento delle preferenze per le salsicce e per alcuni prodotti a base di carne. Esso include l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di diversi prodotti, originari della Svizzera, che rientrano nei codici ex 0210 1950, ex 0210 1981, ex 1601 00 e ex 1602 4919.
- (2) L'espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell'accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all'entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009. Ciò lascerà alle parti tutto il tempo necessario per definire sia le procedure bilaterali sia le successive modalità di esecuzione.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 1/2007 del comitato misto per l'agricoltura (GU L173, del 3.7.2007, pag. 31).

² Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

- (3) Le modalità di applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine¹.
- (4) Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, i prodotti dovrebbero essere originari della Svizzera, ai sensi delle norme menzionate nell'articolo 4 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, al numero d'ordine 09.4180, è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione dei prodotti e dei quantitativi elencati nell'allegato e originari della Svizzera. È aperto a decorrere dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2009.
2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull'origine di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2759/75.

¹ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Codice NC	Descrizione delle merci	Dazio applicabile	Quantitativo in tonnellate (peso netto di prodotto)
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	0	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
ex 1601 00	Salsicce e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle voci da 0101 a 0104, escluso il cinghiale		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, stagionato o no, intero, in pezzi o a fette sottili		
